



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 45 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

AIELLO SERGIO (LLA-SRG60D19I452P) e LECCA FREDERIQUE  
FRANCESCA NATHALIE (LCCFDR72T4B354M), con il patrocinio  
dell'Avv. MANCANIELLO NICOLA (MNCNCL76A10L049Y), e  
dall'Avv. CURCIO ALICE (CRCLCA83R64E974Z), elettivamente  
domiciliati in Parma, Borgo Amadio Ronchini n. 9,

**RICORRENTI**

nei confronti di

S.R. COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL (02637120342), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.  
LORENZA SANTELLA (SNTLNZ75B46E435J) elettivamente  
domiciliata in Parma, Via Del Chicca 1/A presso lo studio del difensore;  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**



oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da SERGIO AIELLO e LECCA FREDERIQUE FRANCESCA NATHALIE per la dichiarazione di fallimento di S.R. COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato ;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: "*riparazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento ed installazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica* ";

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- b) sussistenza dello stato di insolvenza;
- c) ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

1.Quanto al requisito sub a), gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino<sup>1</sup> il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed

---

<sup>1</sup> L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel



economici specificati nell'art.1 l.f. e nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

2. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte *"Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"* (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia di fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 37.093,71 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2022); c) dalla complessiva situazione debitoria riconosciuta dalla medesima resistente a fronte di

---

*nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore"*.



elementi attivi del patrimonio sociale insufficienti, anche nella prospettiva liquidatoria, ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

2.1 Quanto a quest'ultimo profilo secondo la tesi sostenuta da S.R. COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL, posta peraltro in liquidazione in data (15 giugno 2022) successiva al deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, l'attivo liquidabile - composto da un immobile di proprietà (valutato in misura pari ad € 500.000), da crediti (€ 122.219) e dalla liquidità presente sul conto corrente (€ 19.315) per complessivi € 622.605,45 ( stima prudenziale) - risulterebbe sufficiente a far fronte ad una situazione debitoria pari ad € 612.113,00 ( si veda la consulenza di parte in atti). Alla luce di *“un giudizio pronostico sulla capacità della impresa di far fronte alle proprie obbligazioni mediante un programma di liquidazione”* non sussisterebbero, pertanto, le condizioni d'insolvenza c.d *“statica”*. La tesi sostenuta troverebbe in particolare conforto nelle risultanze della documentazione prodotta e, segnatamente, in una consulenza tecnica di parte ed in una perizia di stima dell'immobile di proprietà; la possibilità di procedere agevolmente alla liquidazione dell'immobile dovrebbe poi desumersi dalla circostanza che la resistente ha già provveduto alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in atti.

2.2 Deve allora osservarsi, in primo luogo, come i bilanci d'esercizio 2020 e 2021, prodotti in giudizio dalla resistente, siano stati depositati presso il Registro Imprese successivamente al deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed alla notifica del decreto di fissazione udienza ( il primo in data 9 maggio 2022 ed il secondo in data 8 luglio 2022). Come è noto *“ ai sensi l'art. 15, 4° co., L.F. il debitore convocato a seguito di istanza di fallimento deve depositare i “bilanci relativi agli ultimi*



*tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata*”; la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che benché tali bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi “sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell’inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018)”. L’obbligo di deposito tempestivo del bilancio è finalizzato alla tutela dell’interesse di ogni operatore del mercato a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa con cui viene in contatto, ed è pertanto pacifico che i bilanci del triennio anteriore all’istanza di fallimento, da valutare ai fini dell’accertamento del superamento o meno delle soglie di fallibilità fissate dall’art. 1 L.F. ovvero della condizione di insolvenza, sono quelli approvati e depositati presso il registro delle imprese ex art. 2435 c.c.. Qualora “difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati”, di tali bilanci può “motivatamente” non tenersi conto (Cass. ord. n.13764/2017; Cass.ord.n.33091/2018” (così Corte d’Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020). Orbene nella vicenda in esame i dati del bilancio 2020 e 2021 appaiono palesemente inattendibili; al riguardo basti rilevare come le “rimanenze finali” del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 vengano valutate in misura corrispondente ad € 432.000 ed indicate alla voce CI dello stato patrimoniale ; la corrispondente voce ( CI) dello stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 tuttavia risulta pari a 0; ciò significa che al 31 dicembre 2021 non vi erano più rimanenze ; la variazione (diminuzione) della suddetta voce, di importo particolarmente rilevante, avrebbe dovuto essere rilevata alla voce A2 o A3 o alla voce B11 del conto economico; di contro di tale variazione non vi è alcuna indicazione nella documentazione prodotta in giudizio dalla resistente sub specie di bilancio al 31/12 /2021. Nel



suddetto bilancio neppure è stato riportato correttamente l'importo del debito esistente nei confronti degli odierni ricorrenti indicato ( 241178) in € 95.617,00 anziché in € 169.763,75. L'inattendibilità del bilancio 2021 non consente di riconoscere alcun valore probatorio alla consulenza tecnica in atti che su detto bilancio è basata; incidentalmente sembra opportuno osservare come a fronte di un importo complessivo dei debiti indicati in bilancio al 31 dicembre 2021 in misura pari ad € 537.247, la consulenza valuti la complessiva situazione debitoria della resistente ( totale debiti a breve termine € 471.037,00 + totale debiti a lungo € 141.076,00) in complessivi € 612.113,00; dato ancora diverso è quello indicato dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta dove i debiti vengono quantificati in € 598.116, 64. Anche volendo trascurare le considerazioni che precedono, deve poi ulteriormente osservarsi – e si tratta di valutazione dirimente ai fini del riscontro della situazione di insolvenza anche nell'ottica liquidatoria – come del tutto ipotetica e priva di adeguati elementi di corrispondenza con realistici valori di mercato risulti poi la valutazione dell'immobile di proprietà della resistente operata nella perizia depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta. In tale contesto un immobile posto nelle adiacenze di Salsomaggiore Terme (PR) e costituito da *“un'abitazione indipendente, facente parte di un complesso di n. 7 edifici unifamiliari a schiera, realizzati a partire dal 2004 ancorché alcune unità siano ancora allo stato grezzo e quella in oggetto non ancora completamente finita... da alcuni anni abbandonato”* è stato ritenuto *“in perfetto stato di conservazione”* e, confermando le valutazioni di una precedente perizia del 2010, stimato di valore corrispondente ad € 500.000; il giudizio di inattendibilità di tale valutazione – a tacere del fatto che il decorso di dodici anni in condizioni di abbandono su di un immobile incompleto non sembrerebbero aver avuto alcuna incidenza – trova conforto nella circostanza che il valore del suddetto immobile , prima della menzionata perizia ( e del ricorso per la dichiarazione di



fallimento), veniva iscritto a bilancio in misura corrispondente ad € 330.000. La stessa resistente ha poi prodotto in giudizio un preliminare di compravendita nel quale l'immobile viene promesso in vendita alla cifra di € 400.000. A prescindere dalla circostanza che il suddetto preliminare prevede come data di stipulazione del definitivo il 30 luglio 2022 senza che ad oggi risulti sia stata perfezionata la compravendita del bene, deve osservarsi come la cifra pattuita, oltre a confermare l'inattendibilità della valutazione offerta dalla perizia in atti, anche ove immediatamente corrisposta, non consentirebbe affatto una prognosi positiva riguardo alla capacità della resistente di soddisfare il ceto creditorio. Appare infine assai dubbia, alla luce della documentazione in atti ( si richiamano sul punto le considerazioni dei ricorrenti) la possibilità di riscuotere gli importi indicati dalla resistente alla voce crediti commerciali. All'esito del richiesto giudizio pronostico sulla ragionevole capacità della impresa di far fronte alle proprie obbligazioni mediante un programma di liquidazione deve escludersi che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano alla resistente di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.

3. Risulta infine superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

**DICHIARA**

Il fallimento di S.R. COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. (02637120342) con sede in Parma alla via K. Mansfield n. 1 in persona del legale rappresentante pro tempore SERINELLI REALINO (SRNRLN73P19I119C);



**NOMINA**

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

**NOMINA**

Curatore del fallimento il dott. LORENZO LOPRESTI dottore commercialista con studio in Parma, L.go Bucciarelli Ducci 1/A professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

**ORDINA**

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

**ORDINA**

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

**STABILISCE**

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 1 marzo 2023 ore 10.30;

**ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

**DICHIARA**

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 16 novembre 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi



